

COMUNE DI TULA
Provincia di SASSARI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

(aggiornato con la normativa emanata fino al 31/12/2012)

Comune di TULA

L'Organo di Revisione

Verbale del 19/06/2013

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

L'Organo di Revisione

Premesso che l'organo di revisione nelle riunioni in data 17/18/19 giugno 2013 ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

adotta l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013, del Comune di TULA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 19/06/2013

L'ORGANO DI REVISIONE

Sommario

Verifiche preliminari	
Verifica degli equilibri	
	Gestione 2012
	Bilancio di previsione 2013
	Bilancio pluriennale
Verifica coerenza delle previsioni	
	Coerenza interna
	Coerenza esterna
Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2013	
	Entrate correnti
	Spese correnti
	Organismi partecipati
	Spese in conto capitale
	Indebitamento
Verifica attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2013–2015	
Osservazioni e suggerimenti	
Conclusioni	

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Scanu Simona , revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

- ❑ ricevuto in data 14/06/2013 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale in data 03/06/2013 con delibera n.50 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - bilancio pluriennale 2013/2015;
 - relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
 - rendiconto dell' esercizio 2011;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
 - la delibera della G.C. n. 18 del 27/02/2013 di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - la delibera n. 21 del 06/03/2013 sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - la delibera del Consiglio n. 11 del 22/03/2013 di determinazione delle aliquote IMU anno 2013 e di detrazione come consentito dai commi da 6 a 10 dell'art.13 del d.l. 6/12/2011 n.201;
 - le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, per l'esercizio 2013, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - (*per gli enti soggetti al patto di stabilità*) prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
 - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ,deliberazione di G.C. n.27 del 20/03/2013;
 - piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07, delibera di G.C. del 10/06/2013;
 - non sono state previste spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);
 - limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183);
 - i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228;
 - pesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;
- ❑ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;
- ❑ visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- ❑ visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;
- ❑ visto il regolamento di contabilità;

- ❑ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- ❑ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 03/06/2013 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche a campione al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012

L'organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2012 la delibera n. 33 del 24/09/2012 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

(per i Comuni non soggetti al patto di stabilità)

La gestione dell'anno 2012 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 562 dell'art.1 della legge 296/06. Le spese dell'anno 2012 non superano infatti il corrispondente ammontare dell'anno 2008 al lordo degli oneri riflessi, dell'irap e con esclusione degli oneri contrattuali.

Utilizzo avanzo di amministrazione

Nel corso del 2012 è stato applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio 2011 per €. 246.426,97.

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del Tuel per:

- € 50.000,00 il finanziamento di spese di investimento;
- € _____ il finanziamento di spese correnti;
- € _____ spese correnti non ripetitive;
- € _____ debiti fuori bilancio;
- € 196.426,97 al Titolo III per estinzione anticipata prestiti;

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2010	1.589.780,29	
Anno 2011	690.176,46	
Anno 2012	183.140,43	

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2012 risulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo					
Entrate			Spese		
<i>Titolo I:</i>	Entrate tributarie	314.850,00	<i>Titolo I:</i>	Spese correnti	1.702.637,77
<i>Titolo II:</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.049.641,51	<i>Titolo II:</i>	Spese in conto capitale	726.008,00
<i>Titolo III:</i>	Entrate extratributarie	395.886,12			
<i>Titolo IV:</i>	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	726.008,00			
<i>Titolo V:</i>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti		<i>Titolo III:</i>	Spese per rimborso di prestiti	57.739,86
<i>Titolo VI:</i>	Entrate da servizi per conto di terzi	279.549,37	<i>Titolo IV:</i>	Spese per servizi per conto di terzi	279.549,37
	<i>Totale</i>	<i>2.765.935,00</i>		<i>Totale</i>	<i>2.765.935,00</i>
Avanzo di amministrazione 2012 presunto			Disavanzo di amministrazione 2012 presunto		
<i>Totale complessivo entrate</i>		<i>2.765.935,00</i>	<i>Totale complessivo spese</i>		<i>2.765.935,00</i>

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:

equilibrio finale		
entrate finali (titoli I,II,III e IV)	+	2.486.385,63
spese finali (titoli I e II)	-	2.428.645,77
saldo netto da finanziare	-	
saldo netto da impiegare	+	57.739,86

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2013

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate titolo I	309.928,85	301.229,82	314.850,00
Entrate titolo II	1.276.541,70	1.238.384,64	1.049.641,51
Entrate titolo III	388.449,52	355.030,63	395.886,12
(A) Totale titoli (I+II+III)	1.974.920,07	1.894.645,09	1.760.377,63
(B) Spese titolo I	1.814.449,78	1.638.976,27	1.702.637,77
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	111.186,56	424.713,93	57.739,86
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	49.283,73	-169.045,11	0,00
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		196.426,97	
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire			
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali			
- altre entrate (specificare)			
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada			
- altre entrate (specificare)			
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale			
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	49.283,73	27.381,86	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate titolo IV	1.100.032,68	702.587,75	726.008,00
Entrate titolo V **			
(M) Totale titoli (IV+V)	1.100.032,68	702.587,75	726.008,00
(N) Spese titolo II	1.100.032,68	682.048,67	726.008,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00	0,00
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		50.000,00	
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)	0,00	70.539,08	0,00

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

**categorie 2,3 e 4.

Novità per la previsione 2013 per effetto della legge 228/2012

Non è più possibile utilizzare plusvalenze da alienazione per finanziare quota capitale rimborso prestiti e spesa corrente. I proventi da alienazione potranno essere destinati solo a coprire spese del titolo II ed in mancanza o per la parte eccedente a ridurre il debito.

Le entrate per contributo permesso di costruire non possono essere utilizzate per finanziare spese correnti.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

In sede di salvaguardia degli equilibri è possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

	<i>Entrate previste</i>	<i>Spese previste</i>
Per funzioni delegate dalla Regione	14.155,00	14.155,00
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per fondo ordinario investimenti		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	180.000,00	180.000,00
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per altri contributi straordinari		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada	3.000,00	1.500,00
Per imposta di scopo		
Per mutui		

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

	Entrate	Spese
- contributo rilascio permesso di costruire		
- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni		
- recupero evasione tributaria	10.000,00	
- canoni concessori pluriennali		,
- sanzioni al codice della strada		
- plusvalenze da alienazione		
- sentenze esecutive ed atti equiparati		
- eventi calamitosi		
- consultazioni elettorali o referendarie locali		
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi		
- oneri straordinari della gestione corrente		
- spese per organo straordinario di liquidazione		
- personale uff. tributi		1.000,00
- spese gestione ufficio tributi		9.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00
Differenza		-

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- avanzo di amministrazione 2012 presunto		
- avanzo del bilancio corrente		
- alienazione di beni	36.008,00	
- produzione energia eolica	255.630,00	
Totale mezzi propri		291.638,00
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali		
- contributi regionali	419.370,00	
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi	15.000,00	
Totale mezzi di terzi		434.370,00
TOTALE RISORSE		726.008,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		726.008,00

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo presunto

Non è stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2012, finalizzato alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell'art. 187

(Ai sensi del 2° comma dell'art.187 del Tuel, solo l'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto può essere destinato al finanziamento di spese d'investimento).

Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 tuel l'avanzo d'amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli:

- 195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione
- 222- anticipazione di tesoreria.

L'avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del Tuel.

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.

Nel corso dell'esercizio 2013 sarà opportuno monitorare costantemente le entrate iscritte in conto residui, ed in particolare i ruoli per imposte di anni precedenti in modo tale che l'avanzo effettivamente utilizzabile dovrà essere determinato anche in base all'effettiva riscossione delle poste citate.

Eventuali entrate iscritte a residui, dovranno essere rettificate da accantonamenti al "fondo rischi su crediti", nel caso in cui si riscontrasse l'inesigibilità del credito, per insolvenza del debitore o per intervenuta prescrizione.

In ordine all'eventuale utilizzo nel corso dell'esercizio 2013, dell'avanzo d'amministrazione si osserva quanto segue :

l'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità:

- a. per finanziamento debiti fuori bilancio;
- b. al riequilibrio della gestione corrente;
- c. per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);
- d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti.

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Entrate titolo I	309.500,00	325.500,00
Entrate titolo II	1.003.410,96	1.011.841,46
Entrate titolo III	415.087,17	369.862,17
(A) Totale titoli (I+II+III)	1.727.998,13	1.707.203,63
(B) Spese titolo I	1.667.652,52	1.644.131,54
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	60.345,61	63.072,09
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	0,00	0,00
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire		
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali		
- altre entrate (specificare)		
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
- altre entrate (specificare)		
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	previsioni 2014	previsioni 2015
Entrate titolo IV	1.581.008,00	2.365.000,00
Entrate titolo V **		
(M) Totale titoli (IV+V)	1.581.008,00	2.365.000,00
(N) Spese titolo II	1.581.008,00	2.365.000,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)	0,00	0,00

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

**categorie 2,3 e 4.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

8.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (*o il suo aggiornamento annuale*) di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005 ed adottato dall'organo esecutivo con atto nr. 120 del 05/12/2012.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente. Lo schema di programma è stato pubblicato per *(almeno)* 60 giorni **consecutivi dal 05/02/2013 al 06/04/2013**.

(Eventuali aggiornamenti dello schema di programma entro il termine di approvazione del bilancio non necessitano di ulteriore pubblicazione)

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006,) considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);

Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n.25 del 13/03/2013 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Con atto giuntale n. 24 del 13/03/2013 è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale anno 2013 ai sensi dell'art. 16 della L. 183/2011.

(l'art.6,comma 6, del d.lgs.165/2001, dispone che in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno non è possibile assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alla categorie protette)

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente. L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede un contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2013/2015, rispetto al fabbisogno dell'anno 2012 subisce le seguenti modificazioni tenendo conto dei vincoli disposti per le assunzioni di personale:

ANNO 2013

- Nessuna previsione di assunzione;

ANNO 2014

- Non sono previste nuove assunzioni.

ANNO 2015

- n.1 Istruttore cat. C1.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

In particolare la relazione:

- a) è stata redatta secondo fasi caratterizzate da:
 - ricognizione delle caratteristiche generali;
 - valutazione delle risorse;
 - individuazione e redazione dei programmi;
- b) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative;
- c) per la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
- d) per ciascun programma contiene:
 - le scelte adottate e le finalità da conseguire,
 - le risorse umane da utilizzare,
 - le risorse strumentali da utilizzare;
- e) individua i responsabili dei programmi attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;
 - motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s'intende conseguire;
- f) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati;
- g) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi allegati e del futuro andamento dell'ente.

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. dal 2014 saranno soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2013-2014 e 2015. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

La verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta dalla delibera di G.C. n. 50 del 03/06/2013 ed è la seguente:

1 spesa corrente media 2007/2009

1.643.921,00	
1.834.285,00	
1.575.384,70	1.684.530,23

1. saldo obiettivo

2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011)

anno	spesa corrente media	coefficiente	obiettivo di competenza
	2007/2009		mista
2013	1.684.530	15,80	266.156
2014	1.684.530	15,80	266.156
2015	1.684.530	15,80	266.156

2 ter saldo obiettivo per i Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti (art.31 comma 6 della legge 183/2011)

anno	spesa corrente media	coefficiente	obiettivo di competenza
	2007/2009		mista
2013	1.684.530	13,00	218.989
2014	1.684.530	15,80	266.156
2015	1.684.530	15,80	266.156

2. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

anno	saldo obiettivo	riduzione	obiettivo da
		trasferimenti	conseguire
2013	218.989	0	218.989
2014	266.156	0	266.156
2015	266.156	0	266.156

3. obiettivo per gli anni 2013/2015

	2013	2014	2015
entrate correnti prev. accertamenti	1.760.377,63	1.727.998,13	1.707.203,63
spese correnti prev. impegni	1.702.637,77	1.667.652,52	1.644.131,54
differenza	57.739,86	60.345,61	63.072,09
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)			
obiettivo di parte corrente	57.739,86	60.345,61	63.072,09
previsione incassi titolo IV	1.075.364,14	633.906,61	2.305.000,00
previsione pagamenti titolo II	940.097,78	454.500,00	2.100.869,66
differenza	135.266,36	179.406,61	204.130,34
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)	- 27.020,69	- 27.020,69	
obiettivo di parte c. capitale	162.287,05	206.427,30	204.130,34
obiettivo previsto	220.026,91	266.772,91	267.202,43

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	Saldo previsto	Saldo obiettivo
2013	220.027	218.989
2014	266.773	266.156
2015	267.202	266.156

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2013/2015, avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziare nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

<p style="text-align: center;">VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2013</p>

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2012, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto ai rendiconti 2011 e 2012:

	Rendiconto	Rendiconto	Bilancio di previsione
	2011	2012	2013
I.M.U.		136.000,00	133.100,00
I.C.I.	120.000,00	0	0
I.C.I. accertamento parco eolico	20.000,00		
I.C.I. per liquid.accert.anni pregressi	9.372,38	10.000,00	10.000,00
Addizionale com.consumo energia elettrica	21.173,76	5.390,75	3.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	0	0	0
Compartecipazione I.R.P.E.F.	0	0	0
Compartecipazione Iva	0	0	0
Imposta di soggiorno	0	0	0
Imposta sulla pubblicità	382,71	385,88	500
Categoria 1: Imposte	170.928,85	151.776,63	146.600,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	9.000,00	9.257,90	10.250,00
Tributo sui rifiuti e servizi	0	0	0
Tassa rifiuti solidi urbani	130.000,00	140.195,29	0
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti			
TARES			158.000,00
Altre tasse			
Categoria 2: Tasse	139.000,00	149.453,19	168.250,00
Diritti sulle pubbliche affissioni			
Fondo sperimentale di riequilibrio	0	0	0
Fondo solidarietà comunale			
cinque/mille	0		
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie	-	-	-
altre entrate tributarie proprie			
Totale entrate tributarie	309.928,85	301.229,82	314.850,00

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2013 in diminuzione rispetto all'aliquota base per la prima casa e delle riduzioni deliberate in aumento rispetto alla misura base ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n.201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in €.133.100,00 diminuito rispetto all'accertato 2012 di €.2.900,00 ed aumentato rispetto al 2011 di €. 13.100,00.

La differenza nella previsione è riferita alle nuove regole che attribuiscono ai Comuni il 100% del tributo decurtato dalla quota relativa alle Categorie D da versare direttamente allo Stato. Nel bilancio non è stata prevista la quota da versare allo Stato per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale considerando che ad oggi, non sono stati stabiliti neppure i criteri di ripartizione in merito.

La detrazione per abitazione principale è stata deliberata in euro 400,00 oltre €. 50,00 per ciascun figlio.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in €. 10.000,00, sulla base del programma di controllo indicato nella relazione previsionale e programmatica .

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art.31, comma 19 della legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Nelle spese è prevista la somma di € 1.000,00 per eventuali rimborsi di Ici di anni precedenti.

Addizionale comunale Irpef.

Il Consiglio dell'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF.

Fondo di solidarietà comunale

E' stato previsto il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 per €. 147.700,00 tenendo conto della diminuzione dello spending review . Considerando l'enorme incertezza sul quantum di detti trasferimenti visto che ad oggi , da parte dello Stato non sono stati stabiliti neppure i criteri di ripartizione in merito, si esorta il Responsabile del Settore finanziario a monitorare costantemente i trasferimenti statali e, ad apportare immediate variazioni nel momento in cui si riceveranno comunicazioni in merito. Si invita altresì a spostare detto capitolo dal Titolo II allocandolo al Titolo I delle entrate.

TARES

L'ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro 158.000,00 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art.14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa addizionale ex Eca o della TIA.

La previsione è suddivisa come segue:

- tariffa per servizio rifiuti.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che sarà redatto dal soggetto che svolgerà il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

La tariffa dovrà essere composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in €. 10.250,00 tenendo conto di quanto accertato nell'esercizio precedente.

(Nel caso in cui l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 446/97, abbia soppresso la TOSAP sostituendola col il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP- il gettito previsto deve essere iscritto al titolo III, categoria 2°)

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Prev.2013	Prev.2014	Prev.2015
I.C.I.	2.500,00	9.372,38	10.000,00	10.000,0 0	10.000,00	20.000,00
T.A.R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposta di scopo

Il Consiglio non ha istituito, ai sensi dei commi da 145 a 151 dell'art. 1, della legge 296/2006 un'imposta di scopo.

Si ricorda che la stessa può essere prevista fino ad un massimo dello 0,5 per mille sulla base imponibile Ici, destinata esclusivamente (specifica destinazione per legge) alla parziale copertura (massimo 30% della spesa) delle seguenti opere pubbliche:

- opere per il trasporto pubblico urbano
- opere viarie, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti
- opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi
- opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini
- opere di realizzazione di parcheggi pubblici
- opere di restauro
- opere di conservazione di beni artistici ed architettonici
- opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche
- opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

(Nel caso di mancato inizio dell'opera finanziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo l'imposta deve essere restituita ai contribuenti entro i due anni successivi.

L'imposta di scopo deve essere rilevata al titolo I delle entrate e deve essere integralmente destinata al finanziamento dell'opera individuata nel titolo II della spesa.)

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti previsto da parte dello Stato ammontano ad €.159.256,85 di cui €. 147.700,00 di fondo di solidarietà ed €. 11.556,85 per il fondo sviluppo investimenti su mutui contratti entro il 1993. Si esorta il responsabile del servizio finanziario a monitorare costantemente dette poste e ad apportare immediatamente le opportune variazioni per garantire sempre gli equilibri di bilancio oltre il rispetto del Patto di Stabilità, considerata l'enorme incertezza in cui versa lo Stato sui trasferimenti che attribuirà ai Comuni.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 14.155,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Servizi a domanda individuale			
	Entrate/prove nti prev. 2013	Spese/costi prev. 2013	% di copertura 2013
Asilo nido			
Impianti sportivi	840,00	3.000,00	28
Mattatoi pubblici			
Mense scolastiche	25.000,00	55.000,00	45
Stabilimenti balneari			
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre			
Uso di locali adibiti a riunioni			
Altri servizi			
Totale	25.840,00	58.000,00	44,55

In merito si osserva: Relativamente alla gestione degli impianti sportivi, il Revisore evidenzia una spesa per la gestione degli stessi, rispetto ad una ridotta contribuzione da parte degli utenti, per cui si invita l'amministrazione a predisporre la stipula di convenzioni per regolarizzare i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo il pagamento di un canone d'uso per garantire una percentuale di copertura dei costi di detto servizio, così come previsto dalla legge, soprattutto in considerazione dei tagli previsti sul Bilancio 2013, per quanto concerne i trasferimenti Statali e Regionali oltre ai vincoli posti dal rispetto del Patto di Stabilità.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in €.3.000,00 e sono destinati con atto G.C. n.18 del 27/02/2013 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa.

La Giunta ha destinato:

a) ai sensi e per le finalità del comma 5 bis dell'art.208 del codice della strada una somma pari ad euro 1.000,00 dei proventi vincolati al finanziamento di interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale;

b) ai sensi e per le finalità del comma 12 dell'art.142 del codice della strada una somma pari ad euro 250,00 dei proventi vincolati al finanziamento di spese per potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ecc;

c) ai sensi e per le finalità del comma 12 dell'art.142 del codice della strada una somma pari ad euro 250,00 dei proventi vincolati al finanziamento di spese a favore della mobilità ciclistica, assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro.

La quota vincolata è destinata al

Titolo I spesa per euro 1.500,00;

Titolo II spesa per euro 0,00;

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2010	Accertamento 2011	Accertamento 2012	Previsione 2013
623,48	2.186,65	838,16	3.000,00

La parte vincolata dell'entrata (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2011	Accertamento 2012	Previsione 2013
Spesa Corrente	1.096,40	419,08	1.500,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00

Proventi codice della strada infrazioni per eccesso di velocità

(art. 142 cds e comma 16 art. 4 ter del d.l. 16/2012)

Dal 1/1/2013 occorre rilevare separatamente i proventi da sanzioni al codice della strada rispetto a quelli per eccesso di velocità.

I proventi per sanzioni per eccesso di velocità rilevati sulle strade appartenenti a enti diversi da quelli di quali dipendono gli organi accertatori devono essere ripartiti in misura uguale. Restano escluse le strade in concessione. Gli introiti delle sanzioni per eccesso di velocità devono essere destinati alla realizzazione di interventi mirati individuati dalla legge ed in particolare:

- manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;
- potenziamento attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le relative spese di personale.

(La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con delibera n.961/2010/PAR, ha ritenuto che la destinazione delle risorse da sanzioni per l'applicazione del principio della prudenza sia da effettuarsi sulla base dell'effettiva riscossione e non dell'accertamento. In particolare tale principio deve essere applicato per il finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale).

Si ricorda che le assunzioni di vigili stagionali, finanziate dalle sanzioni ordinarie del C.D.S. , saranno possibili solo dopo aver appurato la detraibilità delle relative somme dal tetto di spesa del personale previsto dall'articolo unico, comma 562, della Legge N. 296/2006.

Rispetto alle somme accertate sono rilevati i seguenti residui attivi:

residui attivi	importo	Avanzo vincolato per crediti di dubbia esigibilità
al 1/1/2010	0,00	
al 1/1/2011	0,00	
Al 1/1/2012	0,00	

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L'ente non ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Entrate Parco Eolico

E' stata prevista in Bilancio l' entrata di €. 255.630,00 relativa ai proventi di produzione energia eolica impianti eolici.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Non sono previsti utili e dividendi da organismi partecipati.

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2011 e 2012, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

		2011	2012	2013
01 -	Personale	461.919,93	445.972,47	443.700,00
02 -	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	77.374,41	76.706,82	76.000,00
03 -	Prestazioni di servizi	837.212,23	700.661,02	750.563,78
04 -	Utilizzo di beni di terzi			
05 -	Trasferimenti	324.511,94	287.559,24	353.722,71
06 -	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	75.523,22	99.509,86	44.651,28
07 -	Imposte e tasse	27.941,52	27.898,87	15.000,00
08 -	Oneri straordinari della gestione corrente	9.966,53	667,99	1.000,00
10 -	Fondo svalutazione crediti			5.000,00
11 -	Fondo di riserva			13.000,00
Totale spese correnti		1.814.449,78	1.638.976,27	1.702.637,77

[Si ricorda che ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alle comunità montane è consentita l'iscrizione degli interventi nel servizio prevalente (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 194/96). Tutti gli altri enti devono necessariamente iscrivere gli interventi nell'ambito di pertinenza].

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2013 in €. 399.148,46 riferita a n. 10 dipendenti, compreso il Segretario Comunale, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- ❑ Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- ❑ Dei vincoli disposti dall' 1/1/2012 dall'art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ❑ Dell'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità della legge 296/2006;

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle società partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti è del 26,97 % ;

(Il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni dispone che " E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42").

(La percentuale dell'incidenza della spese di personale è stata elevata al 50% con l'art.28, comma 11 quater del d.l.201/2011).

(L'art.4 comma 103 della legge 12/11/2011 n.183 precisa che il limite del 40% del comma 7 dell'art.76 del d.l. 112/2008 e successive modificazioni , si riferisce al personale a tempo indeterminato).

(La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11, ha chiarito le modalità di calcolo per il consolidamento delle spese di personale delle società partecipate ai fini dell'incidenza percentuale sulle spese correnti).

(Il comma 557 ter dell'art.1 della legge 296/2006, dispone che in caso di mancato rispetto della riduzione di spese di personale è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione).

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2015, non dovranno superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2013 al 2015 per i singoli dipendente, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 562/557 della legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno	Importo
2012	419.045,12
2013	399.148,46
2014	399.148,46
2015	399.148,46

(La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle "spese di personale" non debbono essere computati:

- gli incentivi per la progettazione interna, di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti");
- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI)

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013
intervento 01	445.972,47	443.700,00
intervento 03(formazione)		500,00
irap	27.898,87	15.000,00
altre da specificare		
Totale spese di personale	473.871,34	459.200,00
spese escluse	54.826,22	60.051,54
Spese soggette al limite(commo 557 o 562)	419.045,12	399.148,46
spese correnti	1.638.976,27	1.702.637,77
incidenza sulle spese correnti	28,91	26,97

Tra le escluse abbiamo €. 50.616,02 di spese per la convenzione di segreteria, €. 5.000,00 di diritti di rogito, €. 3.935,52 di rinnovi contrattuali ed €. 500,00 di formazione.

Adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010

Importo totale della spesa impegnata nell'anno 2009 €. 33.900,00 di cui il 50% ammonta ad €.16.800,00 comprensivo di oneri;

Spese anno 2013 €. 0,00.

Tali previsioni non tengono conto della spesa per i cantieri occupazionali.

Il Revisore ricorda che in base a quanto disposto dall'art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183), il ricorso ad assunzioni di lavoro flessibile, dal 1° gennaio 2012, è possibile solo nel limite del 50% delle spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009 (collaborazioni coordinate e continuative, assunzioni a tempo determinato anche in applicazione degli artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, il

ricorso al lavoro accessorio e a contratti di somministrazione di manodopera, assunzioni con contratti di formazione e lavoro, ecc.).

Nel caso in cui nel 2009 gli enti locali non abbiano sostenuto alcuna spesa per prestazioni di personale "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" potranno assumere nel limite del 50% della spesa sostenuta prendendo a riferimento quella media sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio 2007-2009.

(Il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 dispone che " E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42").

(La percentuale dell'incidenza della spesa di personale è stata elevata al 50% con l'art.28, comma 11 quater del d.l.201/2011).

(L'art.4 comma 103 della legge 12/11/2011 n.183 precisa che il limite del 40% del comma 7 dell'art.76 del d.l. 112/2008 e successive modificazioni , si riferisce al personale a tempo indeterminato).

(La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11, ha chiarito le modalità di calcolo per il consolidamento delle spese di personale delle società partecipate ai fini dell'incidenza percentuale sulle spese correnti).

(Il comma 557 ter dell'art.1 della legge 296/2006, dispone che in caso di mancato rispetto della riduzione di spese di personale è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione).

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio non dovranno superare il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art.78 del d.l. 78/2010.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2015, non devono superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e devono essere automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2013 al 2015 per i singoli dipendente, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non dovrà superare il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08)

Non sono previste in bilancio spese per incarichi di collaborazione autonoma.

Nel caso di previsione, i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge. *(oppure: con riferimento al programma approvato dal Consiglio).*

L'ente nel caso di previsione delle stese, dovrà provvedere all'adozione o aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art.46 della legge 133/08 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente dovrà nel caso pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso. *(La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale).*

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010 la previsione per l'anno 2013 è stata ridotta rispetto al rendiconto 2009.

tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	Previsioni 2013
Studi e consulenze	0,00	80%	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	174,62	80%	35,00	500,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	616,92	50%	308,46	200,00
formazione	1.500,00	50%	750,00	500,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	1.109,15	20%	887,32	800,00

Tra le spese di formazione non è stata inserita la somma di €1.250,00 prevista direttamente nel capitolo del fondo del salario accessorio derivante dal contributo regionale.

Tra le missioni non sono state considerate quelle degli amministratori bensì solo quelle dei dipendenti.

Le spese di autovetture non riportate nella tabella sono riferite al pagamento di bolli, assicurazioni e carburante di tutti gli automezzi dell'Ente bensì solo le spese di manutenzione.

Visto lo sfioramento delle spese di rappresentanza, il Revisore invita l'Amministrazione ed i responsabili a rientrare nei limiti previsti dall'art. 6 del d.l. 78/2010

(l'art.16, comma 26 del d.l. 138/2011, dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (lo schema tipo sarà indicato dal Ministro dell'Interno) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto)

Oneri straordinari della gestione corrente

A tal fine è stata prevista nel bilancio 2013 la somma di euro 1.000,00 destinata in particolare alle seguenti tipologia di spesa: rimborso tributi.

Fondo svalutazione crediti

L'art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ha posto l'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.

(Con motivato parere dell'organo di revisione possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità)

L'entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2008 è di euro 4.142,57 mentre il fondo previsto a fronte della dubbia esigibilità dei residui ammonta ad €. 5.000,00.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario di €. 13.000,00 rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL (*non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste*) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari allo 0,76 % delle spese correnti.

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 174/2012, integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di "spese non prevedibili", qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione;

Il comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora l'ente locale si trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferimento agli articoli 195 e 222 del TUEL, vale a dire nel caso in cui l'ente locale abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria.

In tali casi, il limite minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio .

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2012 l'ente ha continuato ad esternalizzare il servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. e raccolta differenziata tramite una gestione associata con l'Unione del Logudoro, con la quale ha costituito una società in house Logudoro (Delibera di C.C. n.76 del 14/05/2010).

Per l'anno 2013, l'ente continua ad esternalizzare lo stesso servizio.

Tale previsione comporterà un trasferimento finanziario in misura adeguata alle funzioni esternalizzate.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2013:

Per acquisizione beni e servizi (rifiuti SS.UU.)	138.000,00
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimenti in conto impianti	
Per concessione di crediti	
Per copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni	
Per aumenti di capitale non per perdite di società di capitale	
Per aumenti di capitale per perdite di società di capitale	
Per altro (da specificare)	

Si è prevista una spesa di quota associativa per l'ATO di €. 3.280,93.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, comma 19 del d.l. 78/2010, di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

Messa in liquidazione o cessione partecipazioni di società

(per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti)

L'organo di revisione rileva che ai sensi dell'art. 14 comma 32 del DL 78/2010 l'Ente deve provvedere alla messa in liquidazione o alla cessione delle partecipazioni di società entro il 31/12/2012.

(Secondo la Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia l'art. 14 comma 32 del d.l. n. 78/2010 può essere ricostruito nei seguenti termini:

"fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, a meno che le società già costituite: a)

abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. Le disposizioni di cui al comma 32 non si applicano alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le società già costituite".)

Il Revisore ricorda le importanti novità introdotte dall'art. 22 del D.Lgv 33/2013 il quale dispone:

Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori;**
- b) l'elenco delle società di cui detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità;**
- c) l'elenco di tutti gli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione;**
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere precedenti.**

La mancata pubblicazione impedisce l'erogazione di somme a favore degli enti elencati. Per ciascuno degli enti indicati sono pubblicati la ragione sociale, la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a €. 726.008,00 , è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri .

Indebitamento

- Le spese d'investimento previste nel 2013 non sono finanziate con indebitamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per l'anno 2013 investimenti senza esborso finanziario.

Limitazione acquisto mobili e arredi

Non è stata prevista alcuna spesa negli anni 2013/2014 per acquisto mobili e arredi.

Il Revisore ricorda che per gli anni 2013 e 2014 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della limitazione di cui sopra. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Si invita pertanto al rispetto assoluto di detta normativa onde evitare le conseguenze di legge.

Limitazione acquisto autovetture(dall'art.1, comma 143 della legge 24/12/2012 n.228)

Non è prevista alcuna spesa negli anni 2013/2014 per acquisto autovetture.

Il Revisore ricorda che dall'1/1/2013 e fino al 31 dicembre 2014, gli enti locali non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. La disposizione non si applica per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Si invita pertanto al rispetto assoluto di detta normativa onde evitare le conseguenze di legge.

Limitazione acquisto immobili (dall'art.1, comma 138 della legge 24/12/2012 n.228).

Non è prevista alcuna spesa negli anni 2013/2015 per acquisto di immobili. L'unico acquisto previsto per €.242.271,47 è riferito ad interventi ERP.

Si ricorda che ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Limitazione incarichi di consulenza informatica (dall'art.1, comma 146 della legge 24/12/2012 n.228)

Si ricorda inoltre che le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge n. 183/2011, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003).

ANNO 2013

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	Euro	1.974.920,07
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	Euro	118.495,20
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro	44.651,28
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	2,26%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	73.843,92

Non vi sono interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione rilasciata dall'ente ai sensi dell'art. 207 del Tuel.

ANNO 2014

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III)rendiconto 2012	Euro	1.894.645,09
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)	Euro	75.785,80
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro	42.045,53
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	2,22%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	33.740,27

ANNO 2015

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Previsione 2013	Euro	1.760.377,63
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)	Euro	70.415,11
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro	39.319,05
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	2,23%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	31.096,06

Non sono previsti interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione rilasciata dall'ente ai sensi dell'art. 207 del Tuel.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a €. 44.651,28, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge 183/2011.

L'ente nell'anno 2012 non ha provveduto alla rinegoziazione ed alla rimodulazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti ma all'estinzione anticipata di alcuni mutui.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
residuo debito	1.698.554,14	1.887.405,99	1.751.602,48	1.326.888,55	1.269.148,69	1.208.803,08
nuovi prestiti	285.042,18					
prestiti rimborsati	96.190,33	111.186,56	116.727,51	57.739,86	60.345,61	63.072,09
estinzioni anticipate	-	24.616,95	307.986,42			
totale fine anno	1.887.405,99	1.751.602,48	1.326.888,55	1.269.148,69	1.208.803,08	1.145.730,99
abitanti al 31/12	1.611,00	1.612,00	1.587,00	1.589,00	1.591,00	1.593,00
debito medio per abita	1.171,57	1.086,60	836,10	798,71	759,78	719,23

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
oneri finanziari	67.887,72	75.523,22	99.509,86	44.651,28	42.045,53	39.319,05
quota capitale	96.190,33	111.186,56	116.727,51	57.739,86	60.345,61	63.072,09
totale fine anno	164.078,05	186.709,78	216.237,37	102.391,14	102.391,14	102.391,14

Anticipazioni di cassa

Non è stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa.

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.

CONTRATTI DI LEASING

L'ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96 (*l'utilizzo di tale schema non è obbligatorio; col regolamento di contabilità l'ente può approvare modelli diversi che, comunque, devono indicare i principi previsti dall'articolo 171*).

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- ❑ dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- ❑ dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- ❑ della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- ❑ degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- ❑ delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- ❑ della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel;
- ❑ del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- ❑ delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese disposte dal d.l.78/2010.

Le previsioni pluriennali 2013-2015, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate	<i>Previsione 2013</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	314.850,00	309.500,00	325.500,00	949.850,00
Titolo II	1.049.641,51	1.003.410,96	1.011.841,46	3.064.893,93
Titolo III	395.886,12	415.087,17	369.862,17	1.180.835,46
Titolo IV	726.008,00	1.581.008,00	2.365.000,00	4.672.016,00
Titolo V	-	-	-	-
<i>Somma</i>	2.486.385,63	3.309.006,13	4.072.203,63	9.867.595,39
Avanzo presunto	-	-	-	-
Totale	2.486.385,63	3.309.006,13	4.072.203,63	9.867.595,39

Spese	<i>Previsione 2013</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	1.702.637,77	1.667.652,52	1.644.131,54	5.014.421,83
Titolo II	726.008,00	1.581.008,00	2.365.000,00	4.672.016,00
Titolo III	57.739,86	60.345,61	63.072,09	181.157,56
<i>Somma</i>	2.486.385,63	3.309.006,13	4.072.203,63	9.867.595,39
Disavanzo presunto	-	-	-	-
Totale	2.486.385,63	3.309.006,13	4.072.203,63	9.867.595,39

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2011;
 - della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli e riduzioni disposte dal d.l. 78/2010;

Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano generale di sviluppo dell'ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2012 sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti.

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2013, 2014 e 2015, gli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore comunque al fine di evitare le conseguenze previste dalla legge per il mancato rispetto del Patto di Stabilità 2013, invita il Responsabile del Settore Finanziario ad effettuare costantemente verifiche contabili sugli elementi che determineranno il saldo obiettivo ponendo particolare attenzione ai trasferimenti statali, apportando tempestivamente delle variazioni nel caso in cui le poste attive e passive si discostassero da quanto invece previsto in sede di Bilancio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31, comma 26, della legge 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, il mancato rispetto del patto di stabilità comporta, per l'anno successivo a quello dell'inadempimento :

- a) la riduzione delle risorse (attribuite a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio o a titolo di trasferimenti per gli enti locali della Sardegna e Sicilia) in misura pari alla differenza tra obiettivo e risultato raggiunto (la previgente limitazione della sanzione, in misura non superiore al 3% delle entrate correnti da ultimo rendiconto approvato, è stata abrogata dall'art. 4, comma 12-bis del DL 16 del 2012);
- b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì

divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) la riduzione del 30% delle indennità spettanti agli amministratori dell'ente e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri, prendendo come riferimento gli importi in essere al 30/06/2010.

Si ricorda inoltre che correrà l'obbligo per gli enti di compilare un prospetto dimostrativo degli obiettivi, della trasmissione periodica dei dati e della comunicazione finale del risultato (articolo 31, commi 19, 20 e 20-bis).

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sarà approvato il prospetto dimostrativo degli obiettivi 2013-2015, da inviare al medesimo Ministero.

Con il medesimo decreto saranno definite le modalità per il monitoraggio della gestione di competenza e di cassa per l'anno 2013, mediante trasmissione telematica via web dei dati con cadenza semestrale.

Entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ciascun ente sarà tenuto ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione sul raggiungimento dell'obiettivo, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, secondo un prospetto e con le modalità definiti da un decreto del MEF.

Il mancato invio della certificazione viene equiparato ad inadempimento degli obiettivi del patto.

Si invita pertanto alla scrupolosa osservanza della normativa di cui sopra.

Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire.

Tenuto conto che l'accertamento di tale particolare entrate dipende dalla richieste di costruire il cui andamento è influenzato dall'andamento del mercato immobiliare si ritiene necessario impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell'accertamento della entrata.

Riguardo al piano esecutivo di gestione

Il Revisore dei Conti invita l'Ente ad adottare il piano esecutivo di gestione, pur essendo obbligatorio solo per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti; come indicato nei principi contabili, deve fondarsi su previsioni di natura economico-patrimoniale e manifestare il passaggio di consegne tra gli organi di governo ed i responsabili dei servizi con l'indicazione:

- degli obiettivi gestionali assegnati con la precisa ed esplicita indicazione del risultato atteso espresso in termini di tempo, volume d'attività, costo, qualità, ecc.;
- delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi.

Spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese legali ecc.).

Per le stesse, l'organo di revisione suggerisce di effettuare verifiche periodiche adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

Trasmissione Atti di Debiti fuori Bilancio

Il Revisore raccomanda l'Ente di attenersi scrupolosamente al dettato dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che obbliga l'Ente alla trasmissione degli eventuali futuri atti inerenti i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni alla competente procura della Corte dei Conti.

Il Revisore comunque esorta i Responsabili degli uffici a rispettare le procedure di impegno previste dalla normativa, onde evitare il sorgere di debiti fuori bilancio.

Si ricorda altresì che nel caso di delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), nelle stesse dovranno essere riportate specifiche motivazioni in ordine all'accertamento ed alla dimostrazione dell'utilità ed arricchimento dell'Ente.

Monitoraggio opere pubbliche

Il Revisore raccomanda il puntuale e costante monitoraggio delle opere pubbliche, anche al fine di una agevole identificazione e valorizzazione del patrimonio.

Riguardo agli organismi partecipati

L'ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società partecipate ed atto a monitorare la situazione contabile, gestionale e

organizzativa ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni.

L'articolo 14, comma 32, del DL 78 del 2010 ha previsto limitazioni nella costituzione e/o partecipazione dei comuni a società. In base a tali disposizioni:

a) i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti non possono costituire (o partecipare a) società;

b) i comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti possono costituire (o partecipare a) non più di una società

c) per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti non sono previste limitazioni.

Per i comuni interessati ne deriva l'obbligo di liquidare o cedere le quote di proprietà delle società già esistenti.

Fanno eccezione le società costituite con partecipazione paritaria di più comuni o con partecipazione proporzionale agli abitanti.

In sede di conversione del DL 225/2010 (c.d. milleproroghe) è stato differito al 31 dicembre 2013 il termine per i comuni di cui alle lettere a) e b) per la liquidazione delle società o la cessione delle quote.

Inoltre, in base alle modifiche da ultimo recate dal medesimo DL 225/2010 l'obbligo di liquidazione non si applica ove ricorrano le seguenti condizioni:

1) bilanci in utile per il triennio 2011/2013;

2) non vi siano verificate negli esercizi precedenti riduzioni di capitale per perdite;

3) non vi siano verificati negli esercizi precedenti interventi del comune per ripianare perdite di bilancio.

L'art. 4 del DL n. 95 del 2012 ha previsto che per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato si proceda, alternativamente:

a) allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013

b) all'alienazione delle quote, con procedura ad evidenza pubblica, entro il 30 giugno 2013.

L'art. 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha previsto limiti alla facoltà degli enti

locali di svolgere in forma associata servizi e funzioni, disponendo che ciascun comune può partecipare ad una sola per ciascuna delle seguenti forme associative:

a) consorzi (esclusi i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali);

b) unioni di comuni;

c) forme associative previste da normativa regionale per lo svolgimento di funzioni o servizi (esclusi gli ATO per il servizio idrico e per la raccolta e smaltimento rifiuti).

Il termine per i comuni per esercitare l'opzione in caso di partecipazione plurima nell'ambito di ciascuna delle forme associative di cui sopra è scaduto al 31 dicembre 2008 (dopo due differimenti).

Trascorso tale termine senza che la scelta sia stata effettuata è prevista la nullità di ogni atto del comune attinente alle forme associative di cui fa parte, nonché la nullità anche degli atti adottati dalle forme associative medesime.

Il Revisore ricorda altresì che l'art. 4 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 -Conversione con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95- riporta disposizioni urgenti per la revisione della spesa delle partecipate.

In particolare i commi 6-7-8-9-10-11-12-13-14 recitano: A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche).

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a

partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.)

10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi. (comma così modificato dall'art. 1, comma 148, legge n. 228 del 2012)

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Si esorta al rispetto integrale di tutte le disposizioni normative succitate.

Riguardo al sistema informativo contabile

L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo - contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 562/557 della legge 296/06,
- spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08);
- spese sottoposte ai limiti di cui all'art.6 del d.l. 78/2010.

Misure per la trasparenza in materia di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche e giuridiche

L'art. 18 del DL n. 85 del 2012 ha previsto che :

- a) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, l'attribuzione corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonché (in generale) l'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati siano soggetti alla pubblicità ben visibile sui siti internet dei singoli enti, con l'indicazione di più elementi (soggetto beneficiario, importo, causale, ufficio responsabile del procedimento, modalità seguita per la scelta del beneficiario, link al progetto, al curriculum ed al contratto o capitolato della prestazione);
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'idonea pubblicità di cui alla lettera a) sia condizione legale di efficacia per l'attribuzione di benefici economici del valore complessivamente superiori a 1.000 euro nell'anno solare;
- c) la mancata, incompleta o ritardata pubblicità comporta la responsabilità - anche patrimoniale - del soggetto a ciò tenuto.

Si evidenzia che la disciplina di cui sopra non si applica, per espressa previsione di legge, ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente (retribuzioni ed oneri previdenziali e contributivi).

Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

Beni dell'Ente

In ossequio a quanto disposto dalle precedenti finanziarie in materia di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente, il Revisore raccomanda l'Amministrazione di provvedere alla regolamentazione dell'utilizzo di tali beni, (regolamenti, stipule di contratti e/o atti concessori), anche al fine di rendere economicamente produttivi gli stessi.

Gestione Associata

A partire dalle prime disposizioni recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, plurime modifiche e nuove disposizioni (Art, 14, co. 28-31, DL78/2010, Art. 16 DL 138/2011, Art. 29 DL 216/2011) hanno previsto per i "piccoli" comuni forme di esercizio associato obbligatorio di funzioni e servizi.e tracciato il presente quadro :

per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (il limite è 3.000 per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) è prevista l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Le funzioni da esercitare in forma associata sono le seguenti :

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e)attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

I comuni sono tenuti a gestire i servizi in forma associata mediante unione o convenzione.

La dimensione demografica minima da raggiungere nella forma dell'unione è fissata in 10.000 abitanti, salvo che le singole regioni non abbiano definito una diversa soglia demografica. Non è prevista una soglia demografica minima per le convenzioni, le quali - tuttavia- saranno soggette ad un monitoraggio circa l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo secondo modalità definite con un prossimo DM del Ministero dell'interno.

I termini per l'operatività della gestione associata, come da ultimo differiti dall'art. 19 del DL 95 del 2012 sono i seguenti :

- **1 gennaio 2013 per almeno 3 funzioni**
- **1 gennaio 2014 per tutte le funzioni fondamentali.**

Riguardo alle gare bandite dal 01/01/2014 dai Comuni inferiori a 5.000 abitanti

L'organo di revisione ricorda che dal 01/01/2014, ai sensi dell'art.23 comma 4 del d.l. 201/2011, vi sarà l'obbligo di utilizzo per tutti gli acquisti di beni e servizi e per l'aggiudicazione di lavori di centrali di committenza associate costituite nell'ambito delle Unioni dei comuni o tramite specifiche convenzioni.

Limiti assunzione personale e piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

Il Revisore sottolinea che la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Sardegna pone un severo monito di prudenza alle deroghe regionali in materia di assunzione del personale a tempo determinato ed indeterminato, invitando al rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, commi 557/562 della legge 296/2006 e successive modifiche, per le assunzioni a tempo indeterminato e dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato.

Si ricorda che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 è stato oggetto diretto dell'accertamento della sentenza della Corte Costituzionale n.212/2012, la quale ne ha ritenuto la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica non derogabile dalla Legge Regionale.

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 8, della L.R. n. 16/2011, in materia di assunzione di personale proveniente dai Centri servizi per il lavoro (CSL e dai Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL), affermandone il contrasto con le previsioni dell'art.117 della Costituzione.

La Corte dei Conti, nelle varie deliberazioni ha sottolineato che per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo indeterminato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale, sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale.

Per quanto sopra, si indicano le ultime deliberazioni della Corte dei Conti della Sezione del controllo per la Regione Sardegna nn. 3/4/9/2013.

Pertanto il Revisore esorta l'Amministrazione ed i Responsabili di competenza ad uniformarsi al dettato della menzionata Corte dei Conti.

Si ricorda inoltre che la legge di stabilità 2013 limita ulteriormente la possibilità di conferire incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione è contenuta nel comma 147 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 e ha un carattere permanente, infatti è dettata come modifica all'articolo 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001.

Essa si aggiunge ai vincoli procedurali e al tetto alla spesa introdotti dalla legislazione degli ultimi anni.

L'ambito di applicazione della disposizione è assai ampio: sono esclusi unicamente gli incarichi cosiddetti professionali, cioè quelli conferiti ai sensi del dlgs n. 163/2006, cioè il Testo unico sugli appalti. Ricordiamo che i principali incarichi professionali sono la rappresentanza in giudizio per gli avvocati e gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc. per i lavori pubblici, nonché la progettazione di strumenti urbanistici. Si intendono quindi compresi nell'ambito di applicazione della disposizione sia le collaborazioni coordinate e continuative sia gli incarichi di collaborazione occasionale sia gli incarichi di consulenza, studio e ricerca. Il rinnovo degli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche è seccamente vietato. Il secondo precetto dettato dal legislatore è l'imposizione di drastici limiti alla possibilità di prorogare questi incarichi. In primo luogo, viene previsto che ciò sia possibile solamente in presenza di circostanze eccezionali. E cioè il progetto o l'obiettivo per il cui raggiungimento l'incarico è stato conferito non è stato raggiunto e ciò non deve essere in alcun modo imputabile al collaboratore. L'innovazione di maggiore rilievo è la seguente: la proroga è consentita «ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico». Il che vuol dire in particolare che: l'incarico deve essere compreso nella programmazione adottata dall'ente, occorre dimostrare che non vi sono nell'ente risorse professionali in grado di svolgere quella attività, il collaboratore deve essere di norma in possesso della laurea, si deve garantire un'adeguata pubblicità preventiva alla volontà dell'ente di conferire incarichi, il compenso deve essere fissato sulla base di criteri oggettivi, l'incarico deve riguardare attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie, il conferimento deve essere pubblicato sul sito internet, nel caso di compensi superiori a 5 mila euro occorre dare informazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e occorre dare comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.

Si invita l'Amministrazione ad uno scrupoloso rispetto della norma succitata.

Il Revisore inoltre ricorda che l'art. 48 comma 1 del D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" dispone che le Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel loro ambito

rispettivo la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche. Detti piani hanno durata triennale.

TEMPESTIVITA' NEI PAGAMENTI

Il revisore relativamente alla tempestività nei pagamenti ricorda che dal 1° gennaio 2013 con il D.Lg.vo 192/2012, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si invita pertanto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute, onde evitare il ravvisarsi di danno erariale ogni qualvolta l'Amministrazione si trovi obbligata al pagamento di interessi legali di mora.

Trasparenza dei costi sostenuti per locazioni passive

Si ricorda che l'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto, quale nuovo adempimento per gli enti locali, la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dell'indicazione dei canoni di locazione o affitto di immobili versati dall'amministrazione, oltre ad informazioni sulle finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione.

Per tutto quanto sopra detto, si invitano gli uffici e l'amministrazione ad adeguarsi ed a rispettare tali norme onde evitare le conseguenze di legge previste.

Visto di compatibilità Monetaria

Il Revisore ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dall' art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, è stato previsto oltre al visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria a cura del responsabile finanziario, al visto di regolarità tecnica a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa, anche il visto di compatibilità monetaria a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa e che, a questo punto, influenzerà l'esecuzione della spesa in quanto se non è possibile dare parere positivo alla compatibilità monetaria, allora non si procederà ad effettuare concretamente la spesa.

Si invitano pertanto tutti i responsabili ad applicare la succitata normativa onde evitare in caso contrario, responsabilità di varia natura.

Decreto legislativo nr. 33 del 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Principi generali Art. 1 - Principio generale di trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA, per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Concorre all'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e responsabilità; è condizione di garanzia delle libertà e dei diritti, integra il diritto ad una buona amministrazione

Art. 2 - Oggetto

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, dei documenti, delle informazioni e dei dati, accessibili direttamente ed immediatamente da chiunque, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3 - Pubblicità e diritto alla conoscibilità Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.

Art. 4 - Limiti alla trasparenza

Nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, sono pubblicati e diffusi i dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi. Salvi gli obblighi di pubblicazione, le amministrazioni possono pubblicare ulteriori dati, informazioni e documenti, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla legge. Non può essere negata la conoscibilità di dati e documenti laddove idonee misure di anonimizzazione siano sufficienti per garantire segreto e tutela di dati personali. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Ne sono escluse le notizie riguardanti infermità e impedimenti personali o familiari causa di astensione dal lavoro

e notizie concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24 della legge n. 241/1990.

Art. 5 - Accesso civico

All'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione. La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. L'accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati qualificati pubblici dalla legge, fermi i limiti ex articolo 24, commi 1 e 7, legge n. 241/1990. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal codice del processo amministrativo e la richiesta comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. Entro trenta giorni, l'amministrazione pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero ne trasmette il collegamento ipertestuale, come anche nel caso di pubblicazione già avvenuta.

Art. 6 - Qualità delle informazioni

Le amministrazioni garantiscono, di quanto pubblicato, la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità. Tali garanzie non possono rappresentare motivo di omessa o ritardata pubblicazione.

Art. 7 - Dati aperti e riutilizzo

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico costituiscono dati di tipo aperto ex articolo 68, Dlgs n. 82/2005 e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti per il trattamento dei dati personali e dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma .

Art. 9 - Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione "Amministrazione trasparente", in cui sono contenuti dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria. Non possono essere disposti filtri e simili per impedire l'indicizzazione della sezione. Alla scadenza del termine dell'obbligo di pubblicazione, o anche prima, i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili in distinte sezioni del sito di archivio, segnalate nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Ogni amministrazione, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. Il Programma triennale indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia di tali iniziative; definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione. Di norma il Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, coordinandosi con quanto in esso contenuto. Si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della performance. Le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza devono tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. Per ridurre i costi, le amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti, contabilizzare i costi ed evidenziare i costi effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, monitorare il loro andamento nel tempo, pubblicare i relativi dati. Sono oggetto dell'obbligo di pubblicazione: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il suo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione della performance; c) i nominativi ed i curricula dei componenti gli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di

misurazione della performance;d) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative;e) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato.

Art. 11 - Ambito soggettivo di applicazione - pubbliche amministrazioni ex articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001;

- società partecipate e società controllate ex articolo 2359 del codice civile dalle amministrazioni, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012; - autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Ferma la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali:

- i riferimenti normativi e i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività;- le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone su organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti ovvero che le riguardano;

- degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi e i testi ufficiali aggiornati.

Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Le amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti di riferimento, tra i quali i dati relativi:a) agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione, e le rispettive competenze;b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse loro assegnate, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;c) all'organigramma dell'organizzazione dell'amministrazione;d) all'elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle e-mail istituzionali e di Pec, cui il cittadino possa rivolgersi.

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:

a) l'atto di nomina o di proclamazione e durata dell'incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;

c) i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni (a cui sono tenuti i senatori e i deputati) ex articoli 2, 3 e 4 della legge n. 441/1982, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, in caso contrario, viene data evidenza al mancato consenso.

Tali pubblicazioni avvengono entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione, tali dati non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Fermi gli obblighi di comunicazione ex articolo 17 della legge n. 127/1997, le amministrazioni pubblicano e aggiornano relativamente ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi relativi al rapporto di lavoro, consulenza o collaborazione.

Ai fini dell'efficacia dell'incarico e della liquidazione dei compensi è necessaria la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. **L'omessa pubblicazione è causa di responsabilità del dirigente per il pagamento del corrispettivo, implicante una sanzione pari alla somma corrisposta, salvo il risarcimento del danno del destinatario.** Tali pubblicazioni avvengono **entro tre mesi dal conferimento dell'incarico** e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Sono pubblicati:- gli elenchi delle posizioni dirigenziali, integrati da titoli e curricula, attribuite a persone anche esterne alla Pa, individuate senza procedure di selezione pubblica discrezionalmente dall'organo politico;- l'elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto lavoro a tempo indeterminato

Le amministrazioni pubblicano:- i dati relativi alla dotazione organica e al personale in servizio, con l'indicazione di mansioni, aree professionali e uffici, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici;

- il conto annuale delle spese sostenute per il personale;
- il costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio;
- i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Le amministrazioni pubblicano:- annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle tipologie di rapporto, mansioni, aree professionali e uffici, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici;- trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui sopra, articolato per fasce professionali e uffici, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici.

Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

Le amministrazioni pubblicano i dati, compresi i compensi, relativi agli incarichi, retribuiti e non retribuiti conferiti annualmente ai propri dipendenti.

Art. 19 - Bandi di concorso

Le amministrazioni pubblicano tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale. Gli elenchi sono tenuti aggiornati, compreso quello dei bandi espletati nell'ultimo triennio, con l'indicazione dei dipendenti assunti e le spese effettuate.

Art. 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

Le amministrazioni pubblicano:- i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare di quelli distribuiti;- i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, nonché i dati relativi al grado di differenziazione della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Le amministrazioni pubblicano:- i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi che si applicano loro;- in modo permanente, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.

Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori;

- b) l'elenco delle società di cui detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità;
- c) l'elenco di tutti gli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere precedenti.

La mancata pubblicazione impedisce l'erogazione di somme a favore degli enti elencati. Per ciascuno degli enti indicati sono pubblicati la ragione sociale, la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti.

Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Le amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e vantaggi economici di qualunque genere;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- e) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa Le amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

Art. 25 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto del controllo che le imprese sono tenute a rispettare.

Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi Le amministrazioni pubblicano:- gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;- gli atti di concessione dei suddetti vantaggi. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile, ovvero dal destinatario dell'attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo.

Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari La pubblicazione di cui all'articolo precedente, organizzata annualmente in un unico elenco per singola amministrazione, deve comprendere, pena l'efficacia del provvedimento:

- a) il nome del beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto

incaricato.

Art. 28 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

Le regioni, le province autonome e le province pubblicano i rendiconti dei gruppi consiliari, con evidenza delle risorse trasferite a ciascun gruppo, del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate, nonché gli atti e le relazioni degli organi di controllo. La mancata pubblicazione comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire nel corso dell'anno.

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

Le amministrazioni pubblicano:- i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata;- il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Le amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Le amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi anche recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Le amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Dopo aver individuato i servizi erogati agli utenti, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi.

Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

Le amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

I regolamenti ministeriali o interministeriali, i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

Le amministrazioni pubblicano per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza:

- una breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi;

- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;- il nome del responsabile del procedimento, unitamente a recapiti telefonici e di posta elettronica, dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio e dei suoi recapiti;-

per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi e recapiti dove presentare le istanze;- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;- il termine per la conclusione del procedimento;

- i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero può concludersi con il silenzio assenso;- gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del

provvedimento finale ovvero in caso di ritardo ;- il link di accesso al servizio on line;
- le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
c) i recapiti dell'ufficio responsabile per le attività di trasmissione dei dati o di accesso diretto agli stessi ;d) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati;e) le ulteriori modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati e lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

Le amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni ex articolo del 5 D.Lgs n. 82/2005.

Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. È altresì fatto obbligo di pubblicare la delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6 del Dlgs n. 163/2006.

Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

Le amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:- i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche;- le linee guida per la valutazione degli investimenti;- le relazioni annuali;- ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione;
- le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
- le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web.

Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio Le amministrazioni pubblicano:

- a) gli atti di governo del territorio, pena l'efficacia;
- b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.

Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali Ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera a), del Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo Dlgs. Tali informazioni sono raccolte in un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionali, comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. Alla dirigenza

sanitaria, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15. È pubblicato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate, gli accordi con esse intercorsi e i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie. Tutti gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente Le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle leggi eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri straordinari; c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43 - Il Responsabile per la trasparenza
In ogni amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione:- svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale;

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all'organo politico, all'organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento;- provvede all'aggiornamento del Programma triennale;- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi all'ufficio di disciplina. I dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Art. 44 - Compiti degli Organismi indipendenti di valutazione L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale e quelli indicati nel Piano della performance. I dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione della performance.

Art. 45 - Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) La CIVIT:- anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi;- controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza;- può avvalersi delle banche dati istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi;- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti;

- controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione dell'amministrazione ex articolo 13.

Art. 46 - Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della performance individuale dei responsabili.

Art. 47 - Sanzioni per casi specifici La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati ex articolo 14, (concernenti la situazione patrimoniale complessiva e i compensi del titolare dell'incarico politico) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro

a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso. Alle suddette sanzioni si applica la disciplina di cui alla legge n. 689/1981.

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 - Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza Il Dipartimento per la funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai quali le amministrazioni devono conformarsi. Gli standard, i modelli e gli schemi sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l'Agenzia Italia Digitale e la CiVIT.

Art. 49 - Norme transitorie L'obbligo di pubblicazione dei dati aggregati ex articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano e comunque dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 50 - Tutela giurisdizionale Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal codice de processo amministrativo.

Art. 51 - Invarianza finanziaria Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53 - Modifiche alla legislazione vigente Ai fini di un coordinamento testuale, sono apportate modifiche alla legge n. 441/1982 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniali di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti); all'articolo 12, comma 1, della legge n. 241/1990; all'articolo 54, del Dlgs n. 82/2005 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni); al codice del processo amministrativo.

Art. 54 - Abrogazione espressa di norme primarie
Allegato A Sono individuati i modelli e gli schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione.

Si invita l'Ente al rispetto di tutte le norme menzionate.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

- ❑ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- ❑ delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE